

Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi

Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi_Avviso importante per i Soggetti ammessi ai sensi dell'art. 4 lett. b) del "Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi".

Si ricorda ai soggetti qualificati ai sensi dell'art. 4 lett. b) del "Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi", quindi iscritti all'"Elenco dei Soggetti Proponenti" del Conto Sistema, che la permanenza della validità della qualificazione dei Cataloghi Formativi dipende dalla avvenuta iscrizione, a seguito del nuovo Regolamento del Conto di Sistema pubblicato in data 27 aprile 2018, all'"Elenco dei Soggetti Proponenti" del Conto di Sistema.

In caso di regolare iscrizione a tale ultimo Elenco, non sarà necessario presentare alcuna documentazione aggiuntiva per il rinnovo della qualificazione dei cataloghi formativi. Qualora il Soggetto Proponente, qualificato ai sensi dell'art. 4 lett. b) "Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi", non fosse qualificato nel nuovo "Elenco dei Soggetti Proponenti" del Conto di Sistema e fosse invece interessato alla sola qualificazione del Catalogo Formativo, può procedere, nelle scadenze previste dal "Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi", ad effettuare nuova domanda utilizzando il modello Allegato 1 Sezione A previsto per gli Operatori in possesso dei requisiti richiesti all'art. 5 del "Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi".

Roma, 09/10/2018